



CITTÀ DI ALBENGA
(PROVINCIA DI SAVONA)

ATTO	13	SEDUTA DEL 16 MAG 2014
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.		

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 19,00 adottato in Albenga e nella Sede Municipale dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe MONTELLA nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 15.01.2014, con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, dott.ssa Anna NERELLI, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267), in conformità allo schema avente il testo nel seguito formulato, e su cui sono stati rilasciati i pareri preventivi previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegati al presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 31.07.2014;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 639 che istituisce dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 669 a 702, della succitata legge, recanti la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art.13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, a mente del quale i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Albenga, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

DATO ATTO che nell'anno 2013 il D.L. 31.08.2013 n.102, convertito dalla legge 28.10.2013 n.124, ha disposto la non debenza della prima rata in acconto per le abitazioni principali - esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e relative pertinenze e che, per gli immobili suindicati, anche per il saldo si è riconosciuta, con il D.L. 30.11.2013 n. 133 convertito dalla legge 29.01.2014 n. 5, la non debenza dell'IMU;

RICHIAMATO, in materia di Imposta Municipale Propria (**IMU**) l'art. 13 del D.L. 201/2011 ed in particolare:

- il comma 2 che dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed altresì al possesso delle seguenti tipologie di immobili:
 - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal

personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dalle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e dalle relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- il comma 10, che stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- Il comma 380 dell'art.1 della L. 228/2012 che riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 01 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 e che attribuisce ai comuni la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali (ossia fino al 1,06% - 10,6 per mille-) tale aliquota con attribuzione ai comuni medesimi del gettito derivante dall'applicazione di tale aumento;
- il Regolamento comunale per la gestione dell'imposta, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 30.10.2012;
- la deliberazione di determinazione delle aliquote per l'anno 2013, atto di Consiglio Comunale n. 44 del 10.10.2013;

RICHIAMATO, in materia di tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), l'art. 1 della legge 147/2013 ed in particolare:

- il comma 676 che stabilisce per gli immobili assoggettati al tributo un'**aliquota di base pari all'1 per mille** attribuendo ai comuni la facoltà di diminuire, con delibera del Consiglio Comunale, tale aliquota fino al totale azzeramento della stessa;
- il comma 677 che prevede che i comuni possono anche determinare un'aliquota maggiore di quella di cui al comma 676, rispettando in ogni caso il vincolo in

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili (6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale e 10,6 per mille per gli altri immobili); per il 2014 **l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille**. Per lo stesso anno possono essere superati i limiti su stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2013, detrazioni d'imposta o altre misure;

- il comma 678 che dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere dal 2014 esenti dal pagamento dell'IMU, l'aliquota massima della TASI non può comunque essere superiore all'1 per mille;
- il comma 683 che prevede che le aliquote della TASI, da approvare in conformità con i servizi comunali indivisibili individuati nel regolamento comunale ed i relativi costi, possono essere differenziate in ragione del settore di attività o della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il regolamento comunale per la gestione del Tributo per i servizi indivisibili approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n~~12~~ del 1.5 MAG 2014;

VISTA ed esaminata attentamente la relazione illustrativa, a firma del Dirigente Finanziario del Comune, Dr. Massimo Salvatico, in data 16 maggio 2014, nella quale, alla luce della drastica riduzione delle entrate comunali e della situazione di deficitarietà di cassa che comporta necessità di introitare le risorse derivanti dalla TASI entro il primo semestre dell'anno, lo stesso propone, tra l'altro:

"qualora, in materia di IMU, per l'anno 2014 si volesse, pertanto, confermare le aliquote in vigore nell'anno 2013, in materia di TASI, occorrerebbe:

*- prevedere l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), almeno pari al **2,5 per mille**, ...*

*- prevedere l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, pari al **2 per mille**, ... poiché trattasi di immobili già soggetti ad IMU la cui aliquota massima al 31.12.2013 era prevista al 6 per mille e tale valore non può essere superato, nell'anno 2014, dalla somma delle aliquote IMU e TASI riferite al medesimo immobile;*

*- **azzerare** l'aliquota di base dell'1 per mille per gli altri immobili (escluse le abitazioni principali e relative pertinenze) che costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU, poiché già, in gran parte, tassati al massimo consentito dalla legge...*

...Ribadisco, tuttavia, l'imprescindibile necessità di adottare gli atti con urgenza e comunque in tempo utile per la pubblicazione sul sito MEF entro il 23 maggio ".

VALUTATO, in conformità a quanto contenuto nella suddetta relazione, di:

1. garantire, in primo luogo, gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, anche alla luce della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, che ha eroso le entrate ordinarie dell'ente e che devono, quindi, essere implementate da uno sforzo fiscale aggiuntivo;
2. mantenere i servizi essenziali indivisibili erogati dal Comune alla cittadinanza, sulla base di quanto definito dalle Amministrazioni Comunali negli anni

precedenti, limitandosi a quelli già avviati, per non aggravare ulteriormente gli equilibri di bilancio;

3. non aumentare l'imposizione immobiliare colpita dall'IMU, la quale apporta già fin d'ora la maggior parte delle entrate tributarie dell'ente ed è stata disciplinata, da parte dell'Amministrazione Comunale uscente, secondo criteri di equità che si ritiene di dover confermare;
4. non aumentare l'aliquota TASI, sulle abitazioni principali ed equiparate o di altri immobili, di un ulteriore 0,8 per mille, in quanto l'eventuale extra-gettito andrebbe destinato integralmente a detrazioni d'imposta per i medesimi possessori di prime case, scelta che potrà essere più opportunamente valutata da un organismo elettivo;
5. dover procedere ad una tassazione TASI limitata alle sole abitazioni principali e relative pertinenze, cespiti non gravati da IMU (fatte salve le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), i cui soggetti passivi sono i residenti nel Comune, i quali usufruiscono in maniera preponderante dei servizi indivisibili, ed i relativi costi sono, in minima parte, coperti da tale nuova tassa;
6. di dover assumere la relativa deliberazione in tempo utile per la pubblicazione sul sito MEF entro il 23 maggio 2014 in modo da poter riscuotere la prima rata della nuova tassa entro il mese di giugno 2014;

CONSIDERATO, per contro, rispetto alle considerazioni formulate nella citata relazione, pur prendendo atto della particolare situazione finanziaria del Comune, di dover individuare ogni utile iniziativa al fine di ridurre il carico fiscale sull'abitazione principale, anche se in modo limitato;

RITENUTO, in materia di IMU, che per l'anno 2014 si debbano, pertanto, confermare le aliquote in vigore nell'anno 2013;

RITENUTO, in materia di TASI:

- di prevedere l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), pari al 2,4 per mille, richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e per le unità immobiliari assimilate ai sensi del richiamato art.13, comma 2;

- di prevedere l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari al 2 per mille, richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e per le unità immobiliari assimilate ai sensi del richiamato art.13, comma 2, poiché trattasi di immobili già soggetti ad IMU la cui aliquota massima al 31.12.2013 era prevista al 6 per mille e tale valore non può essere superato, nell'anno 2014, dalla somma delle aliquote IMU e TASI riferite al medesimo immobile;

- di azzerare l'aliquota di base dell'1 per mille per gli altri immobili (escluse le abitazioni principali e relative pertinenze) che costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dai Dirigenti dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

DELIBERA

- **Per l'Imposta municipale Propria (IMU)**

1) di determinare le seguenti aliquote per l'anno 2014:

	ALiquOTA	DETRAZIONE
ALiquOTA DI BASE/ORDINARIA	10,6 per mille (1,06%)	
Abitazioni principali del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze	4,00 per mille (0,4%) (interamente al Comune)	E.200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;	7,6 per mille (0,76%) (interamente al Comune)	E.200,00
- unità immobiliari locate a persone residenti, come abitazione principale, con contratti di locazione a canone calmierato ai sensi dell'art.2, comma 3, della L.431/98 -unità ad uso abitativo, concessa in comodato gratuito, registrato, a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado, che la occupano quale abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, e relative pertinenze - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata - Unità immobiliari comprese nelle categorie catastali A/10, B ,C/1 ,C/3,C/4,C/5.	9,6 per mille (0,96%) (interamente al Comune)	
Unità immobiliari comprese nella categoria catastale D	10,6 per mille (1,06%) (7,6 per mille allo Stato 3,0 per mille al Comune)	
Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie	10,6 per mille (1,06%)	

- 2) di fissare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, ad euro 200,00. La detrazione di euro 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- 3) di determinare per gli immobili interessati dal "Piano del colore", come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 107 del 25 settembre 2012, per qualunque fattispecie imponibile la corrispondente aliquota di cui sopra ridotta di 0,2 punti percentuali, lasciando invariata la quota dello Stato, concedendo tale beneficio per tre anni dalla data del pagamento del contributo di costruzione, a condizione che non vengano violati i minimi fissati dal D.L. 201/2011;

• **Per il tributo per i servizi indivisibili (TASI)**

- 1) di determinare le seguenti aliquote per l'anno 2014:

<p>Abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze, nonché per le altre unità immobiliari escluse dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011:</p> <p>a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 e relative pertinenze;</p> <p>c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative pertinenze;</p> <p>d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica e relative pertinenze.</p>	<p>2,4 per mille</p>
<p>Abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</p>	<p>2,0 per mille</p>
<p>Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie</p>	<p>0,0 per mille</p>

2) di dare atto che ai sensi dell'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

3) di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi, il cui ammontare complessivo è pari ad **Euro 5.370.960,00**, a parziale copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito:

Servizi di:	costo
a) pubblica sicurezza e vigilanza urbana	€ 1.208.156,00
b) manifestazioni turistiche e culturali	€ 508.981,00
c) illuminazione stradale pubblica	€ 1.048.025,00
d) servizi cimiteriali	€ 138.074,00
e) manutenzione stradale	€ 1.037.150,00
f) manutenzione verde pubblico	€ 125.650,00
f) servizi socio-assistenziali	€ 1.292.368,00
g) servizio di protezione civile	€ 12.556,00

4) di dare atto che il regolamento e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) saranno adottati con separata deliberazione consiliare;

5) di far rinvio a quanto non espressamente sopra determinato alle disposizioni contenute nei regolamenti IMU e TASI ed alle disposizioni di legge vigenti;

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL COMMISSARIO STRORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addi 16/5/2014

IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dalla Legge 213/2012, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Addi 16/5/2014




NO

IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

**ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n.1 (UNO)**



Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



IL SEGRETARIO GENERALE



<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>727</u>)</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale, CERTIFICO che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal <u>19 MAG 2014</u></p> <p>Albenga, <u>19 MAG 2014</u></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Anna NERELLI)</p> 	<p>La presente deliberazione, pubblicata senza reclamo alcuno dal _____ al _____, non essendo soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Anna NERELLI)</p> 
--	---